



Provincia di
Barletta Andria Trani
Segreteria Generale

Andria,

Provincia Barletta-Andria-Trani

USCITA - 23/08/2011 - 0031068



Ai Sigg.ri Dirigenti
SEDE

E.p.c

Al Presidente
SEDE

OGGETTO: Trasparenza piena negli appalti – Decisione Consiglio di Stato n. 13/2011

Con la presente nota, ritengo opportuno sottoporre all'attenzione delle S.S.L.L. la decisione resa dal Consiglio di Stato, n. 13/2011, in cui viene sancita la pubblicizzazione dell'apertura dei plichi contenenti i documenti illustrativi della parte tecnica delle offerte.

Il Consiglio di Stato osserva come *“la necessità che la fase di valutazione delle offerte tecniche si svolga in seduta riservata non implica affatto che anche la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, attività materiale logicamente distinta ed in pratica agevolmente separabile da quella - necessariamente riservata - di valutazione, si svolga in seduta riservata, e quindi in deroga ai principi di trasparenza e pubblicità imposti dall'art. 2, del d.lgs n. 163/2006. Né si ravvisano, d'altra parte, ragioni ostative a che le commissioni di gara procedano all'apertura delle buste in seduta pubblica, per poi procedere in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche”*.

Proseguendo l'iter logico-giuridico seguito nella decisione, il Consiglio di Stato rileva, altresì, che *“la mera constatazione dell'integrità delle buste non soddisfa che in modo parziale le esigenze di trasparenza e di pubblicità: essa non consente, infatti, ai concorrenti presenti di prendere contezza dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche. In tal modo i concorrenti, senza una ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte, non sono garantiti dal*

Segretario Generale Dott.ssa Maria De Filippo

Tel.: 0883.1976050 - Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale@provincia.bt.it



pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti”.

Nella richiamata decisione viene, inoltre, precisato come la verifica dei documenti contenuti nella busta, consista in un semplice controllo preliminare degli atti inviati che non può eccedere la funzione, che ad essa riconosce la giurisprudenza, di ufficializzare l’acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione deve andare al di là del mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati di prendere visione del contenuto.

Invero, secondo il Consiglio di Stato, la garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, proceda ad un esame della documentazione leggendo il titolo degli atti rinvenuti, dandone atto nel verbale di seduta.

Per le ragioni di cui innanzi, invito, pertanto, le S.S.L.L. ad un’attenta lettura della decisione del Consiglio di Stato n. 13/2011 nonché ad attenersi, nello svolgimento delle attività di competenza, a tale recentissimo orientamento giurisprudenziale onde evitare che le procedure di gara possano presentare vizi procedurali idonei a travolgere l’intera gara, con grave danno per l’amministrazione provinciale.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, porgo
Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria De Filippo